



Implementazione UCC Strategia e piano operativo

Roma, 22 febbraio 2016

Il nuovo Codice – visione d'insieme

UCC – Reg. (UE) n. 952/2013 – Regolamento di base

DA – Reg. (UE) n. 2446/2015 – Atti Delegati

IA – Reg. (UE) n. 2447/2015 – Disposizioni di applicazione

TDA – Reg.(UE) *in approvazione al Consiglio* – Misure transitorie applicabili sino all'operatività dei sistemi informatici unionali e nazionali a supporto

WP – Decisione (UE) n. 255/2014 – Work Programme, stabilisce il calendario dei *deploy* dei sistemi informatici a supporto

Linee Guida per l'uniforme interpretazione/applicazione del complesso delle disposizioni – In preparazione – attivi 10 Working Group



Il nuovo Codice – visione d'insieme

Piena e completa applicazione del Codice al termine del processo di realizzazione dei sistemi informatici a supporto guidato dal Work Programme.

Ad oggi prevista per il 31.12.2020, salvo revisioni del WP....

Quindi le TDA costituiscono il quadro di riferimento per almeno 5 anni.

Analisi di impatto ...

Le disposizioni dell'UCC da applicare dal 1° maggio 2016 a maggiore impatto sull'operatività dell'utenza riguardano :

- **Eliminazione delle procedure di domiciliazione che interessano circa l'85% delle dichiarazioni.** Nel 2015, 4.500.000 dichiarazioni import e 11.000.000 di export
- **Presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione solo nel caso di controllo.**

Analisi di impatto

Nel Titolo IX delle DA (Atti Delegati) sono stabilite le disposizioni da applicarsi nel periodo transitorio per il trattamento delle autorizzazioni valide al 30 aprile 2016, che danno titolo ad utilizzare procedure semplificate.

Nella tavola di corrispondenza dell'allegato 90 alle DA, per ciascuna autorizzazione concessa a norma dei regolamenti precedenti, sono associate le disposizioni applicabili nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione

Analisi di impatto

Estratto ragionato da Allegato 90 DA

<p><i>Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93</i></p>	<p><i>Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447</i></p>	<p>ndr</p>
<p>Autorizzazioni per "procedura di domiciliazione" (articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritte del dichiarante» (articolo 182 del codice, articolo 150 DA e articoli da 233 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)</p> <p>oppure</p>	<p>Entry In Declarant's Records</p> <p>(EIDR)</p>
	<p>autorizzazione per "dichiarazione semplificata"</p>	<p>Dichiarazione Incompleta</p>
	<p>e/o luogo designato o approvato (articolo 139 del codice e articolo 115 delle DA)</p>	<p>Procedura Normale</p> <p>(NORM C/O LUOGO)</p>

Analisi di impatto: EIDR vs NORM C/O LUOGO

La procedura semplificata EIDR prevede che il dichiarante presenti la dichiarazione in dogana in “due tempi”:

- notifica dell'avvenuto arrivo delle merci (AEOC, se in possesso di ulteriori requisiti, esonerati dall'invio della notifica)
- dichiarazione complementare contenente tutte le indicazioni necessarie per il regime doganale, entro 10 o più giorni

La soluzione transitoria prevista per EIDR dalle TDA ricalca le procedure utilizzate in Italia prima della digitalizzazione delle domiciliate (preavviso cartaceo + dichiarazione complementare “4 S”) e **farebbe decadere tutte le semplificazioni oggi disponibili** basate sul dialogo in tempo reale (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, sdoganamento in mare, fast corridors, ecc.)

L'EIDR non può essere concesso agli operatori prima di aver effettuato il *reassessment* dell'autorizzazione relativa (assenza di violazioni gravi o ripetute, idonei sistemi di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti, predisposizione di un piano di controlli).

Analisi di impatto: EIDR VS NORM C/O LUOGO

La procedura **NORM C/O LUOGO** coincide sostanzialmente con gli attuali processi per le “domiciliate”, in quanto il “**luogo approvato**” è assimilabile all’attuale “**luogo autorizzato**” presente nelle vigenti autorizzazioni alla domiciliazione.

Optare per tale soluzione determina:

- **contenuti impatti sull’utenza in import e in export**
- **mantenimento delle facilitazioni nazionali (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, fast corridors, sdoganamento in mare, ecc.) e di quelle in via di estensione (controllo automatico della liquidazione dei diritti)**
- **opportunità di concedere ulteriori facilitazioni grazie al livello di digitalizzazione raggiunto dalla dogana italiana, anticipando lo sviluppo di *eCustoms***

eCustoms.eu VS eCustoms.it

Paese pilota:
ITALIA

Sistemi operativi nell'UE

NCTS, AES, ICS (solo ENS)...

Solo dichiarazioni elettroniche
per Esportazione, Transito e ENS
senza firma digitale

ITALIA Paese pilota anche
per la firma digitale
UUM&DS (SPID EU)

Sistemi operativi in ITALIA

✓ Dichiarazioni elettroniche in tempo reale per
TUTTI i regimi con firma digitale

✓ **ANALISI DEL RISCHIO AUTOMATIZZATA** per
tutte le dichiarazioni

✓ **eManifest integrati con ENS e con Temporanea
Custodia, Sportello Unico, Sdoganamento in
mare, Controllo Compliance on line**

Auspici nell'UCC

Contenere l'impatto e recuperare competitività

La scelta di trasformare le “domiciliate” in **NORM C/O LUOGO** appare **obbligata per offrire entro il 1° maggio 2016** procedure conformi all'UCC contenendo l'impatto sugli operatori.

In questa ipotesi dal 1° maggio 2016 le dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata **saranno trasformate dall'Agenzia** in “*dichiarazioni normali in dogana*” con merci presentate in “*altro luogo approvato dalle autorità doganali*”.

Inoltre, i vincoli imposti dal codice, grazie alle soluzioni offerte dai processi di innovazione sviluppati dall'Agenzia, potranno essere trasformati in opportunità di crescita ...

Piano di Implementazione di **NORM C/O LUOGO**

Le autorizzazioni alla domiciliata sono automaticamente convertite per utilizzare i “luoghi autorizzati” come “luoghi approvati”.

Il “luogo approvato” è desunto dalla dichiarazione attuale abbinando il codice “autorizzazione preesistente” e quello del “luogo autorizzato”

Le modifiche alla dichiarazione riguardano il “Tipo dichiarazione” che nella seconda casella deve contenere la lettera “A” (dichiarazione normale in dogana) al posto di “Z” (dichiarazione domiciliata/semplificata)

Prevista la gestione di eventuali richieste di approvazione di nuovi luoghi o di eliminazione di precedenti.

NORM C/O LUOGO

La procedura “Normale c/o luogo” ricalca l'ex procedura domiciliata conservandone le facilitazioni:

- sdoganamento presso il luogo approvato
- ricezione di “svincolata/non svincolabile” nei tempi di intervento
- consultazione sul portale dell'esito CDC
- presentazione del “**Fascicolo Light**” in caso di controllo, mediante invio per posta elettronica

Ulteriori facilitazioni per NORM C/O LUOGO

Per TUTTI gli operatori:

- **invio H23** per dichiarazioni
 - ✓ di import (con msg IM) – *oggi non possibile*
 - ✓ di export e di export abbinata a transito (msg ET) - *oggi disponibile solo x AEO*
 - ✓ di transito (msg ET) – *oggi disponibile solo per T2*
- ricezione **IMMEDIATA** di «svincolata/non svincolabile» - invece di tempo di intervento, e, di conseguenza
- Messa a disposizione **IMMEDIATA** di esito CDC
- Upload sul portale Aida Servizi dei documenti a sostegno in caso di controllo (UPLOAD Fascicolo Elettronico -FE)

Gli AEO conservano la priorità nell'esecuzione dei controlli

Ulteriori facilitazioni per NORM in DOGANA

Anche per le procedure in dogana non è più richiesto l'invio sistematico della documentazione a sostegno. Di conseguenza sono state individuate ulteriori agevolazioni per dichiarazioni import/export afferenti merci **”presenti in dogana”**

Facilitazioni per NORM in DOGANA all'import

Per le merci all'import **”presenti in dogana”** (allibrate su MMA/scortate da TRANSITO o TIR **concluso in dogana**) e per le quali l'operatore si **impegna all'UPLOAD del Fascicolo Elettronico in caso di controllo:**

- Eliminazione della cosiddetta convalida
- Messa a disposizione IMMEDIATA dell'esito del CDC
- Esecuzione dei controlli sulla base del fascicolo elettronico e, se CD e conforme, svincolo on-line

Gli AEOC beneficiano della priorità nell'esecuzione dei controlli

Facilitazioni per NORM in DOGANA all'export

Per le merci all'export **"presenti in dogana"** (nuovo codice in casella 44 vale come notifica di «presentazione delle merci in dogana» cfr. UCC art. 5, par. 33) e per le quali l'operatore si **impegna all'UPLOAD FE in caso di controllo** indicando FE in casella 30:

- Eliminazione della cosiddetta «Richiesta esito CDC» in dogana
- Messa a disposizione IMMEDIATA sul portale dell'esito del CDC
- In caso di CA svincolabile:
 - Rilascio IMMEDIATO del movimento con download del DAE/DAT da portale
 - oppure, in caso di contratto di trasporto unico (IA, art. 329, par.7), attestata da nuovo codice in casella 44
 - Chiusura IMMEDIATA del movimento presso ufficio di esportazione con contestuale visto uscire
- Esecuzione dei controlli sulla base del fascicolo elettronico e, se CD e conforme, svincolo on-line

Gli AEOC beneficiano della priorità nell'esecuzione dei controlli

Benefici

- Adeguamento «*soft*» al nuovo codice abbinato a nuove facilitazioni/semplificazioni
- riduzione del carico di lavoro del front office e conseguente recupero di risorse da destinare al presidio H24
- riduzione di tempi e costi per le imprese grazie ad eliminazione obbligo di presentarsi in dogana per ottenere esito CDC
- Estensione generalizzata di sdoganamento H23

Benefici

- fascicolo della dichiarazione da controllare consultabile su AIDA da competenti uffici territoriali e centrali - **presupposto per sdoganamento centralizzato ELETTRONICO nazionale**-
- “colloquio” **via portale** tra dogana e dichiarante per lo svolgimento dei controlli (richiesta di ulteriore documentazione, di messa a disposizione delle merci, ecc.).
- tracciabilità dei «bottlenecks» del ciclo di sdoganamento per intervenire e ridurre il “time release”.


Dopo il 1° maggio : condividere strategia

Continuare a fare da «apripista», guardando al **mercato unico digitale**


Punti di forza della strategia olistica «made in Italy»:

- Paradigmi FULL DIGITAL, ONCE e Internet of Things
- Completa tracciabilità del ciclo di import export a beneficio degli enti regolatori e degli attori della catena logistica : **controllare per semplificare**

Influenzare lo sviluppo di eCustoms per ottenere un uguale livello di controllo sul territorio UE e recuperare competitività




Vision: da eCustoms.it a Customs 4.0.it



Type of goods: Smartphone
Brand: A.C.M.E.
Origin: Smartland
Destination: Earland
Transported by: Ship
Certifications:
Health Ministry...OK
Communication Ministry...OK
ISO 14067...OK
...
...
...



Paradigma ONCE : unico invio - unico controllo



18 + x Controlli

Controllo integrato
basato sull'analisi dei
rischi condivisa


ONCE



Le informazioni agli enti regolatori (PA 1, PA 2,... PA n), sottoprodotto dei sistemi aziendali: approccio *full digital*

INTERNET OF GOODS (IoG)

TO RUN



Dati per adempimenti
forniti direttamente dalle
«merci» e dagli attori della
catena logistica



**Gli attori della catena ottengono di ritorno le informazioni
(di competenza) sullo stato della spedizione.**

Tracciamento della merce in
real time grazie ai *fast corridor*
realizzati per il trasporto su
gomma, su ferro e per il
trasporto combinato
(*fast corridor intermodali*)

Work in progress: integrazione & riuso per la gate automation

